

Prot.: 422842/RU

Roma, 14 luglio 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss. mm., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;

VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che prevedono, “*sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015*”, l’attivazione di canali di segnalazione interni all’Amministrazione atti a garantire “*anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione*”, la cui gestione va affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, e successive modifiche;

VISTO lo schema di “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” pubblicato in consultazione sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in cui si prevede l’adozione, a cura dell’Organo di indirizzo, di un apposito atto organizzativo in cui siano definite le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, specificando, in particolare, il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l’accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione (limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari), nonché le modalità e i

termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di *whistleblowing*;

CONSIDERATO che il *partner* tecnologico ha curato, su richiesta dell'Agazia e in conformità alle indicazioni ricevute, gli interventi ritenuti necessari ai fini del riuso dell'apposita applicazione informatica impiegata anche dall'ANAC per la gestione delle segnalazioni dei *whistleblower*;

TENUTO CONTO che la suddetta applicazione, raggiungibile dal sito istituzionale, garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

PRESO ATTO dell'obbligo di rendere disponibili, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, diversi canali per la trasmissione delle segnalazioni, sia in forma scritta che in forma orale, adottando misure idonee a tutelare la riservatezza dei segnalanti;

SENTITE le Rappresentanze e le Organizzazioni sindacali in occasione dell'incontro del giorno 6 luglio 2023;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. La presente determinazione disciplina le modalità attraverso le quali i dipendenti dell'Agazia e gli altri soggetti individuati ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 24/2023, cui sono riconosciute le specifiche tutele previste dal legislatore, possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo dell'Agazia, avvalendosi dei canali di segnalazione interna appositamente dedicati.

ARTICOLO 2

Modalità di trasmissione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di cui al precedente articolo possono essere effettuate in forma scritta accedendo all'apposita applicazione informatica raggiungibile dal sito web dell'Agazia www.adm.gov.it. Tale modalità garantisce, attraverso l'impiego di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. In alternativa, le segnalazioni possono essere trasmesse alla casella di posta elettronica adm.responsabile.anticorruzione@adm.gov.it, cui ha accesso esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e un ristretto numero di collaboratori dallo stesso espressamente autorizzati, oppure tramite il servizio postale. In quest'ultimo caso, al fine di garantire la riservatezza del segnalante, la segnalazione, inserita preferibilmente in una doppia busta, va indirizzata al "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" indicando sulla busta, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING".
3. La segnalazione può essere presentata anche oralmente, tramite un apposito sistema di messaggistica vocale di prossima attivazione, ovvero richiedendo a tal fine un incontro diretto, che è fissato nel termine di 10 giorni.

ARTICOLO 3

Gestione delle segnalazioni

1. La gestione dei canali di segnalazione dei *whistleblower* è affidata, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia (di seguito RPCT), che si avvale di propri collaboratori, individuati con apposito ordine di servizio, debitamente autorizzati al trattamento delle segnalazioni e dei dati personali presenti nelle stesse. Il personale di cui sopra riceve specifica formazione sulle corrette modalità di gestione delle segnalazioni e sul trattamento dei dati personali.
2. Qualora la segnalazione interna pervenga erroneamente a un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, a un superiore gerarchico del segnalante) e vi siano evidenze che il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste per il *whistleblower*, la stessa deve essere trasmessa dal ricevente al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, adottando le cautele necessarie a garantire la riservatezza e dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

ARTICOLO 4

Applicazione informatica

1. L'accesso all'applicazione dedicata alla ricezione delle segnalazioni è riservato esclusivamente al RPCT e al personale dallo stesso autorizzato.
2. Il segnalante, una volta effettuata la segnalazione, riceve un codice univoco attraverso il quale può verificare il seguito dato alla stessa.
3. Per le segnalazioni effettuate per il tramite dell'applicazione informatica, il personale autorizzato alla gestione delle stesse non ha accesso all'identità del segnalante.

ARTICOLO 5

Iter procedurale per la gestione delle segnalazioni

1. Il personale incaricato della gestione della segnalazione provvede a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.
2. Il dirigente/responsabile appositamente incaricato dal RPCT della gestione della specifica segnalazione (ove occorra coadiuvato da uno o più collaboratori) prende in carico la segnalazione verificando, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti essenziali per l'ammissibilità della stessa (non sono ritenute ammissibili segnalazioni manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero le segnalazioni di illeciti corredate da documentazione non appropriata o inconferente). Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante, dell'eventuale facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.
3. In caso di manifesta inammissibilità della segnalazione, entro 30 giorni dalla presa in carico della stessa, ne propone al RPCT l'archiviazione.
4. In caso contrario, il dirigente/responsabile propone le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione, incluse le eventuali audizioni e acquisizioni documentali, da effettuarsi per il tramite dell'Ufficio Audit e indagini interne.
5. Il dirigente/responsabile conclude l'istruttoria entro tre mesi, fatta salva la possibilità di richiedere al RPCT una proroga del termine di ulteriori 30 giorni nell'eventualità di accertamenti particolarmente complessi. Conclusa l'istruttoria, il dirigente/responsabile incaricato riferisce al RPCT l'esito degli accertamenti proponendo l'archiviazione della segnalazione qualora dagli accertamenti non siano emersi riscontri in merito alla sua fondatezza o, in caso contrario, la trasmissione della segnalazione alle Autorità e/o agli Uffici competenti in relazione ai profili di illiceità riscontrati.
6. Il RPCT, valutati i fatti oggetto della segnalazione e gli elementi emersi dall'istruttoria, adotta i conseguenti provvedimenti.
7. La persona segnalante è informata dell'esito della segnalazione nonché delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata, entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (nel caso sia stata accordata una proroga nell'eventualità precedentemente descritta, è comunque effettuata una comunicazione interlocutoria entro il termine indicato).
8. Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto ai fatti oggetto di una segnalazione, lo stesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-*bis* della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, è tenuto ad astenersi dal compimento di qualsivoglia attività, rappresentando prontamente tale circostanza al Direttore dell'Agenzia e richiedendo la designazione di un sostituto per la gestione e l'analisi della specifica segnalazione.

ARTICOLO 6

Modalità e termini di conservazione dei dati

1. La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni, che decorre dalla data dell'esito finale della procedura di segnalazione.
2. L'eventuale documentazione cartacea è custodita in un archivio con accesso riservato al solo personale autorizzato. In caso di archiviazione di documenti digitali inerenti alla segnalazione al di fuori dell'apposita applicazione, sono adottati i seguenti accorgimenti per impedire l'accesso a persone non autorizzate:
 - cifratura dei *file*;
 - rimozione delle eventuali copie transitate nelle postazioni dei soggetti autorizzati al trattamento nel corso dell'istruttoria.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si dà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse